



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Servizi Tecnici

Procedura aperta europea per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva da restituire in modalità BIM, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori e successiva variazione catastale, in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11/10/2017, finalizzato al miglioramento sismico, recupero funzionale e ristrutturazione edilizia dell'immobile denominato "Padiglione 16", vincolato ai sensi del D.Lgs. 22/01/04 n.42 e ss.mm.ii., sito in Bari nell'"Ex ospedale Bonomo - Scheda patrimoniale BAD0075" e futura sede del Ministero del Lavoro.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D.
LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

CUP: G95D19000380001

CIG: 8245886065

F.A.Q

Quesito 1

- 1) In riferimento ai "Requisiti di idoneità "di cui all'articolo 7.1 del Disciplinare di gara con la presente siamo a chiedere se: nell'ipotesi di prevedere delle figure di supporto ai professionisti minimi indicati tra i Requisiti del gruppo di lavoro e nello specifico: - Una o più figure di supporto al responsabile della progettazione Architettonica: ossia uno o più co-responsabili della progettazione architettonica- Una o più figure di supporto al responsabile della progettazione Strutturale: ossia uno o più co-responsabili della progettazione strutturale- Una o più figure di supporto al responsabile della progettazione impiantistica: ossia uno o più co-responsabili della progettazione impiantistica- Una o più figure supporto al responsabile della progettazione acustica: ossia uno o più co-responsabili della progettazione acustica siamo a chiedere di confermare che tali figure di supporto indicate quali co-responsabili della progettazione possano non essere iscritte al relativo albo professionale da almeno 10 anni qualora tale requisito sia rispettato dai professionisti indicati come responsabili. Analogamente le figure che coadiuveranno il Direttore dei Lavori ossia i Direttori Operativi e gli Ispettori di

cantiere possono non essere iscritte al relativo albo professionale da almeno 10 anni qualora tale requisito sia rispettato dal Direttore dei Lavori?

- 2) **Occorre inserire nel gruppo di lavoro anche un archeologo?**
- 3) **In riferimento ai “Requisiti di idoneità “di cui all’articolo 7.1 del Disciplinare di gara con la presente siamo a chiedere se il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possano essere due persone fisiche distinte.**

Risposta 1

- 1) *Gentile operatore, in riferimento ai requisiti di cui all'art. 7.1 si precisa quanto segue. Fermo restando che tutti i soggetti partecipanti debbano essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016, i requisiti individuati per le figure del gruppo minimo di lavoro sono da intendersi relativi alle sole figure di riferimento individuate quali responsabili delle diverse attività. In merito si precisa altresì che le professionalità minime necessarie sono quelle elencate al punto 7.1 del Disciplinare di gara.*
- 2) *La figura dell'archeologo non rientra tra quelle richieste dal Disciplinare di gara.*
- 3) *Con riferimento all'attività di Coordinamento della sicurezza, la stessa può essere svolta da due professionisti distinti in fase di progettazione ed esecuzione purchè entrambi in possesso dei requisiti professionali richiesti.*

Quesito 2

- 1) **Considerando la situazione di emergenza legata al COVID-19 siamo a chiedervi, al fine di agevolare i concorrenti a partecipare alla presente procedura, di sostituire il pagamento delle imposte di bollo da 16 euro con f23 attraverso il pagamento di un f24 che può essere agevolmente compilato on line da casa.**
- 2) **Nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire nel caso in cui i seguenti professionisti: Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, Responsabile della progettazione Acustica, Responsabile della progettazione Antincendio, Professionista responsabile della progettazione BIM siano mandanti del RTP quali requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 2.3. lettera D) del disciplinare di gara deve possedere (considerando sempre che la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria)? Occorre che i professionisti dimostrino di possedere dei servizi in tutte le classi e categorie indicate nel disciplinare di gara, ossia E.22 – S.03 – IA.01 – IA.20 – IA.04 – E.17, in quanto la parcella di suddette prestazioni viene calcolata su tutte le classi e categorie?**
- 3) **In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3 lettere d) ed e) del disciplinare di gara con la presente siamo a chiedere di**

confermare: che sia possibile portare ad assolvimento dei requisiti un servizio per il quale sia stata svolta la sola Direzione Lavori; che al fine di assolvere i requisiti nella classe e categoria E.17 sia possibile portare qualsiasi servizio rientrante nella medesima Categoria EDILIZIA con pari grado di complessità o con grado di complessità superiore.

Risposta 2

L'imposta di bollo elettronica può essere assolta a mezzo f24, invece che f23, a condizione che il modulo riporti tutti i dati indicati nel modello f23 precompilato allegato alla procedura di gara e allegando la quietanza di pagamento.

Con riferimento invece, alla disciplina dei raggruppamenti temporanei di professionisti, si precisa quanto segue.

Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. d), nel caso in cui si costituisca un raggruppamento di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento. E' quindi necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia ciascuna mandante, in quota parte, contribuisca a soddisfare il suddetto requisito relativamente a ogni classe e categoria. Si specifica che, nell'ambito di ciascuna categoria, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Resta inteso che un contributo minimo di partecipazione non è richiesto al giovane professionista che partecipi come mandante al raggruppamento, né alla figura del geologo.

Nell'ipotesi, invece, di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d), in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alle prestazioni principali (E22 e S03) in toto (in caso di raggruppamento verticale puro) o in quota maggioritaria in caso di subaggregazione orizzontale (raggruppamento misto).

Il requisito dei due servizi di punta di cui al punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al punto 7.3 lett. e), in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i servizi di punta attinenti alle categorie principali.

In merito alle tipologie di servizi svolti, vale quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 1 al paragrafo 2.2.2 "Requisiti di partecipazione" le quali, al paragrafo 2.2.2.5 riportano testualmente:

"(...) nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,

detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori."

Analogamente, in merito alle classi e categorie ai fini della qualificazione, vale quanto indicato dalle medesime Linee Guida n. 1 al capitolo V "Classi, categorie e tariffe professionali" paragrafo 1, che si riporta:

"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E. 10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E. 16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). (...) Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità".

*Lo stesso **non** vale con riferimento alle categorie impiantistiche laddove, nell'ambito della medesima categoria, convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità, pertanto, a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non è idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-.*

Quesito 3

Si chiede di chiarire come saranno valutati i CV richiesti per dimostrare adeguata esperienza delle figure n.8-10-11 del gruppo di lavoro, considerato che il Disciplinare ne prevede l'inserimento nella busta amministrativa che non prevede punteggio. Si chiede di esplicitare quali conseguenze avrà un CV ritenuto dalla commissione "non adeguato". Si chiede di chiarire format e n. pagine per i CV richiesti.

Risposta 3

Il requisito richiesto rientra nei requisiti di idoneità professionale del gruppo minimo di lavoro, pertanto, il seggio di gara non procederà ad una "valutazione discrezionale qualitativa" delle attività indicate nel CV, ma solo ad una verifica della sussistenza o meno della dichiarazione relativa al requisito di esperienza indicato nel Disciplinare di gara.

Pertanto, quello che viene richiesto è un CV sintetico, da allegare alla domanda di partecipazione, mirato alla sola dimostrazione, nell'ambito delle esperienze lavorative svolte, di quanto richiesto dal Disciplinare di gara, motivo per il quale non sono indicati format e numero di pagine. Si precisa che, qualora la suddetta dichiarazione risultasse omessa nella documentazione amministrativa, il seggio procederà mediante soccorso istruttorio come indicato al paragrafo 14 del Disciplinare di gara.

Fermo restando quanto sopra indicato, resta facoltà del RUP procedere ad una verifica delle dichiarazioni rese mediante acquisizione della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività autocertificate.

Quesito 4

Si chiede se l'offerta per la gestione informativa citata a pag. 35 del disciplinare debba essere redatta in fase di gara e allegata al sotto-criterio B.1 nella relazione metodologica o se dovrà essere redatta dall'affidatario dopo l'aggiudicazione.

Risposta 4

Il documento "Offerta per la gestione informativa" di cui alla normativa UNI11337-6 viene redatto dall'operatore concorrente in fase di gara. Nello specifico, lo stesso deve essere integrato nell'ambito della relazione "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" alla sezione B1 "Criteri e metodologie per svolgimento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica (in modalità BIM)", di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, laddove è richiesto al concorrente di descrivere il processo di gestione della progettazione in modalità BIM e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i metodi di elaborazione, l'Hardware in possesso della propria struttura, i software utilizzati, le restituzioni grafiche, l'integrazione tra le diverse discipline, l'organizzazione del gruppo di lavoro, le possibilità d'interazione e implementazione del modello, i livelli di dettaglio geometrici e informativi, le modalità di condivisione dei documenti, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita e tutte le informazioni necessarie con riferimento a quanto indicato nel Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica".

Quesito 5

In relazione alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti:

- 1) Chiediamo se le tempistiche previste dal bando siano modificate a seguito della situazione pandemica in corso.**
- 2) Fatto salvo quanto eventualmente derivante dal precedente quesito, vorremmo effettuare il sopralluogo all'immobile previsto nel periodo 13-17 aprile. Si chiede se sia possibile effettuarla da parte di nostri colleghi residenti a Bari, e se sì con quali modalità.**
- 3. In relazione allo studio di fattibilità e valutazione di vulnerabilità sismica effettuata si chiede di potere visionare la documentazione completa sviluppata secondo NTC 2018.**

Risposta 5

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati a partire dal 23 febbraio 2020, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 20/06/2020 ORE 12:00 come da avviso prot. n. 2020/6903 del 14/04/2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio al link di riferimento della procedura in oggetto, che si riporta, <https://redazione.agenziademano.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-di-progettazione-definitiva-ed-esecutiva-in-modalita-BIM-relativamente-al-padiglione-16-dellex-Ospedale-Militare-Bonomo-sito-nel-Comune-di-Bari> , nonchè sulla piattaforma Consip al link di riferimento della procedura in oggetto, tra i comunicati e nella documentazione di gara: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0f50e64c24981ced

Conseguentemente, anche le date previste per l'esecuzione dei sopralluoghi sono state posticipate. Gli stessi sono stati svolti nei giorni dal 25.05.2020 al 29.05.2020, con le medesime modalità previste al punto 11 del disciplinare di gara, e le relative richieste sono pervenute entro il 22/05/2020.

Per quanto attiene, invece, la documentazione, messa a disposizione in fase di gara, relativa al progetto di fattibilità tecnico economica e alla verifica di vulnerabilità sismica condotta sull'immobile oggetto di intervento, sono disponibili agli indirizzi sopra indicati i seguenti documenti: "elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto", "relazione generale tecnico illustrativa del PFTE" e "relazione di calcolo". Sarà cura della Stazione Appaltante fornire ogni altra documentazione in suo possesso utile allo svolgimento del servizio all'aggiudicatario della procedura.

Quesito 6

Si chiede se la figura dell'E.G.E. debba far parte del R.T.P. con le stesse modalità del geologo o se possa essere un consulente esterno visto che trattasi di prestazione specialistica non individuata nelle prestazioni del DM 17/6/2016.

Risposta 6

Come indicato al paragrafo 7.1 "Requisiti di idoneità – Requisiti del gruppo di lavoro", la figura del professionista "Responsabile della progettazione Termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM", per la quale è richiesta la certificazione, di cui alla UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato (rif. D.lgs. 192/2005, D.lgs.115/2008, D.lgs. 102/2014) di Esperto in Gestione dell'Energia, è una delle figure che compongono il gruppo minimo di lavoro e, come tale, concorre alla dimostrazione dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in ragione della forma di partecipazione individuata dal concorrente (cfr. paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara).

Pertanto, il soggetto incaricato di svolgere tale prestazione, in possesso del requisito di idoneità professionale sopra citato, come indicato al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, può partecipare alla procedura quale componente di un RT, come componente di una eventuale associazione temporanea di professionisti, quale Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, o quale dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Si precisa, inoltre, che deve essere specificata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e il suddetto professionista.

Quesito 7

Il Disciplinare di gara a pagina 11 riporta i requisiti professionali richiesti per il gruppo di lavoro, specificando che per le figure da 1) a 9) i professionisti individuati dovranno essere in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni ed abilitati all'esercizio della professione. Trattandosi di immobile vincolato, la figura 2 (professionista responsabile della progettazione architettonica) deve essere in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura. La figura 8 (direttore dei lavori) deve possedere, inoltre, il seguente requisito: comprovata esperienza nelle attività oggetto della prestazione.

Alla luce di quanto soprariportato, pertanto, si formula il seguente quesito: si chiede conferma che il Direttore dei Lavori possa essere un professionista laureato in Ingegneria; in caso di risposta affermativa, si chiede se lo stesso deve possedere la laurea in Ingegneria Civile o Edile o se va bene anche la laurea in Ingegneria Elettrotecnica o Meccanica. Si chiede, inoltre, cosa si intende per "comprovata esperienza nelle attività oggetto della prestazione" ? Esperienza nell'ambito di direzione lavori di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n.42; esperienza nell'ambito di direzione lavori di interventi di miglioramento sismico; esperienza nell'ambito di direzione lavori di interventi di ristrutturazione edilizia in generale.

Risposta 7

*Come da rettifica al Disciplinare di gara prot. n. 2020/6901 pubblicata in data 14/04/2020, ai sensi dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925, con specifico riferimento alla figura n. 8 "Responsabile della Direzione Lavori", trattandosi di immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, la stessa deve essere **in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura**, iscritta nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni ed abilitata all'esercizio della professione.*

Pertanto, non saranno ammessi professionisti in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o altra disciplina tecnica. Il Direttore dei Lavori potrà essere coadiuvato da figure di supporto quali Direttori Operativi e Ispettori di cantiere come previsto dall'art. 101 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Con riferimento alla "comprovata esperienza nelle attività oggetto della prestazione", sono ammissibili tutti gli incarichi di Direzione lavori relativi alle classi e categorie cui fanno riferimento le attività oggetto di affidamento.

Quesito 8

In merito al criterio B relativo alla relazione sulle caratteristiche metodologiche dell'offerta, si chiede se fosse possibile utilizzare pagine in formato ISO A4 con orientamento orizzontale. In caso affermativo, qualora si utilizzasse una suddivisione del testo in colonne, si chiede se il numero massimo di righe (pari a 53), sia da rispettare per ogni singola colonna o sommando le righe di ogni colonna.

Risposta 8

In merito al criterio B "caratteristiche metodologiche dell'offerta" è richiesto al concorrente di produrre una relazione redatta in non più di 25 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4. E' facoltà del concorrente scegliere l'orientamento del formato e la formattazione del contenuto, fermo restando che lo stesso non potrà, per ragioni di equità tra partecipanti, superare i limiti stabiliti.

Quesito 9

Si chiede se il Patto d'integrità debba essere compilato da tutti i componenti del R.T.P. costituendo o se debba essere un documento unico per l'intero raggruppamento.

Risposta 9

Il patto di integrità è un documento unico. In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/Consorti ordinari sia costituiti che costituendi) lo stesso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente. In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano in proprio il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio. In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano per alcune consorziate il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

Quesito 10

Con riferimento al "Criterio A - Adeguatezza Operatore Economico – A1, A2, A3 " , si chiede se i servizi svolti debbano essere necessariamente riferiti ad edifici vincolati ai sensi del D.LGS 42/2004. Qualora ciò non fosse necessario si chiede se ai fini della valutazione del "Sub-criterio motivazionale - A1, A2, A3 " , tale requisito ha valore premiante.

Risposta 10

Con riferimento al criterio A “adeguatezza dell’operatore economico” è richiesto ai concorrenti di compilare le schede A1, A2, A3 per min 1/max 3 incarichi svolti per ciascuna scheda. I servizi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti dallo stesso più affini al servizio a base di gara e significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, prestazioni simili e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento. Gli incarichi valutabili sono riferibili, in base alle specificità richieste per ciascuna scheda, ad interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni simili, non necessariamente in relazione ad immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, in tema di ristrutturazione, rifunzionalizzazione, nuova edificazione e/o interventi di adeguamento/miglioramento sismico di edifici esistenti, con particolare riferimento alle tematiche progettuali inerenti la sostenibilità ambientale, o sviluppati e gestiti in modalità BIM. La professionalità - adeguatezza dell’offerta sarà valutata, sulla base della documentazione presentata, con riferimento all’analogia dei servizi svolti agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista formale, tecnologico, strutturale, funzionale, in termini di complessità, dimensioni, interdisciplinarietà, soluzioni progettuali adottate con caratteri di innovatività.

Pertanto, l’aver svolto incarichi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, non costituirà di per sé un criterio premiante, ma verrà considerato in termini di affinità dei servizi svolti a quello oggetto di affidamento in un sistema di valutazione multicriteriale.

Quesito 11

Si pongono i seguenti quesiti:

- 1) In relazione alle schede progetto A1, A2, A3 da presentare, allegati X, XI, XII, si chiede di confermare che uno stesso progetto possa essere utilizzato in più di un allegato.**
- 2) La nota 2 a piè della pagina 11 del Disciplinare riporta la presenza nel gruppo di lavoro di un archeologo, che non risulta nell’elenco delle professionalità richieste al capitolo 7.1. Si chiede di confermare.**
- 3) In relazione alla nota dei pag. 26 del Disciplinare con richiesta di allegare brevi CV per le figure n. 8, 10, 11 si chiede se analoghi o più ampi CV siano richiesti o possano essere allegati alla relazione metodologica per tutte le figure previste in offerta.**
- 4) Si rileva un’incongruenza in merito ai punteggi nel capitolo 18 del Disciplinare in merito ai capitoli a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta e b) Caratteristiche qualitative e metodologiche, essendo i rispettivi punteggi indicati rispettivamente in 30 e 35 punti nelle tabelle delle pagg 37 – 41, mentre nei titoli dei relativi paragrafi i punteggi risultano invertiti. Si chiede di confermare i valori rispettivi.**

- 5) **Relativamente al requisito relativo al valore delle opere dei due lavori di punta per le classi e categorie indicate, si chiede se il valore minimo richiesto possa essere soddisfatto da un unico lavoro.**
- 6) **In merito alla possibile riduzione del 50% delle cauzioni si chiede: di confermare che essa spetti anche a RTI composta unicamente da PMI e microimprese; di confermare l'equivalenza fra eventuali professionisti e microimprese ai fini amministrativi.**
- 7) **Relativamente agli aspetti strutturali si chiede: a. se nel contesto del PFTE sia stata eseguita la 'valutazione della sicurezza' come disciplinata dalle NTC 2018 cap. 8. In particolare se sia disponibile la documentazione tecnica relativa all'applicazione del par. 8.3 al caso in esame e relativa alle prestazioni previste nel par. 8.5 (da 8.5.1 a 8.5.5), tenuto anche conto del par. C8.5.3 della Circolare 21 gennaio 2019 n.7. Nel caso in cui non fosse stata eseguita la suddetta 'valutazione della sicurezza' ' a Norma', si chiede se esiste un documento tecnico che dimostri che nel caso in esame non sussisterebbe l'obbligo di effettuarla, in quanto esso non rientrerebbe fra quelli previsti nel par. 8.3 delle NTC"; b. di potere ricevere o visionare il rilievo geometrico strutturale effettuato dell'edificio; c. di potere ricevere o visionare le planimetrie che riportano la ubicazione dei saggi e delle prove eseguiti.**

Risposta 11

1. *In relazione al criterio "A", si conferma che uno stesso progetto può essere utilizzato in più di una scheda se considerato dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, prestazioni simili a ciascuna delle tematiche richieste nelle schede A1, A2 e A3 e che contenga soluzioni e metodologie attinenti già sperimentate con successo.*
2. *Come da rettifica del Disciplinare di gara prot. n. 2020/6901 pubblicata in data 14/04/2020, in riferimento alla nota n. 2 a piè di pagina 11 del Disciplinare di gara, si precisa che la stessa contiene, per mero errore materiale, un refuso facente riferimento alla figura di un archeologo, non richiesta per la presente procedura di gara. Le professionalità richieste sono quelle di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di idoneità – Requisiti del gruppo di lavoro" del Disciplinare di gara.*
3. *Con riferimento al criterio "B" "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" al concorrente è richiesto esclusivamente di produrre una relazione articolata in una breve introduzione e 3 Sezioni (B1, B2, B3) nelle quali il progettista dovrà approfondire e illustrare gli specifici argomenti richiesti dal Disciplinare di gara. La Relazione dovrà essere redatta in non più di 25 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4. La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate, pertanto, eventuali CV allegati non verranno valutati dalla Commissione. Tuttavia, come indicato al paragrafo 18.1 "criteri di valutazione" lett. b) "caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta", al*

concorrente, nell'ambito della relazione metodologica sopra citata, con riferimento a ciascuna sezione, è richiesto di descrivere le professionalità coinvolte e l'adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale ed al ruolo ricoperto nell'ambito della struttura tecnico-organizzativa dedicata all'espletamento del servizio.

- 4. Come da rettifica del Disciplinare di gara prot. n. 2020/6901 pubblicata in data 14/04/2020, in riferimento ai punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica, vale quanto riportato nella tabella riassuntiva di cui a pag. 37 del Disciplinare di gara, nonché nelle successive tabelle di dettaglio di cui alle pagg. 38-41. Pertanto, sono da ritenersi rettificati i titoli dei relativi paragrafi che, per mero errore materiale, riportano invertiti i punteggi relativi al criterio a) "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" e al criterio b) "Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta".*
- 5. Relativamente al requisito di cui al paragrafo 7.3 lett e), non essendo stata esplicitamente prevista dalla Stazione Appaltante la possibilità che lo stesso sia soddisfatto da un solo servizio di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, è atteso che il concorrente abbia svolto, per ciascuna delle categorie e ID della tabella riportata dal Disciplinare di gara, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a quello indicato nella tabella di cui al paragrafo 7.3 lett. e).*
- 6. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, si applica la riduzione del 50 per cento della garanzia provvisoria nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e piccole e medie imprese. L'art. 3 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 50/2016, definisce "«microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro". La lettera p) dello stesso art. 3 comma 1 individua quale "«operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi". Pertanto, la riduzione di cui sopra si intende applicabile anche ai liberi professionisti laddove vengano rispettati i parametri sopra riportati, rendendone apposita autodichiarazione.*

7. *Come specificato nei documenti di gara, è stata condotta la verifica di vulnerabilità sismica sull'intero compendio dell'ex Ospedale Militare Bonomo, e la relazione di calcolo relativa al Padiglione n. 16, oggetto del presente affidamento, contenente tutte le informazioni richieste, è disponibile nella documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio al link di riferimento della procedura in oggetto, che si riporta, <https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-di-progettazione-definitiva-ed-esecutiva-in-modalita-BIM-relativamente-al-padiglione-16-dell'ex-Ospedale-Militare-Bonomo-sito-nel-Comune-di-Bari>, nonché sulla piattaforma Consip al link di riferimento della procedura in oggetto, https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=Of50e64c24981ced Sarà cura della Stazione Appaltante fornire ogni altra documentazione in suo possesso utile allo svolgimento del servizio all'aggiudicatario della procedura.*

Quesito 12

In relazione alla procedura in oggetto si chiede di chiarire se il progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara e sul quale sviluppare le successive fasi progettuali (definitivo ed esecutivo), avendo ad oggetto un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come indicato e previsto per le fasi progettuali oggetto dell'incarico in affidamento, debba essere necessariamente sottoscritto da un professionista in possesso di Laurea magistrale in Architettura, relativa abilitazione all'esercizio della professione e conseguente iscrizione all'Albo degli Architetti PPC nella Sezione A. In caso affermativo, si evidenzia che dalla documentazione progettuale allegata alla procedura e pubblicata sul portale istituzionale i progettisti indicati non risultano in possesso del citato requisito.

Risposta 12

Con riferimento al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, si precisa che lo stesso è stato redatto da un gruppo di lavoro all'interno del quale è presente un professionista Architetto, abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, come da nomina prot. n. 2018/11681 del 29/06/2018, sebbene erroneamente non riportato nell'intestazione degli elaborati grafici resi disponibili nella documentazione di gara.

Quesito 13

In relazione alla figura 5, premesso che: a. al punto 7.1, pag. 11 e 12 del disciplinare, per la figura 5 è indicato: professionista Responsabile della progettazione Termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM; b. al punto 7.1, pag. 12 del disciplinare, per la stessa figura è richiesto: certificazione, di cui alla UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato (rif. D.lgs. 192/2005, alegs.115/2008, D.lgs. 102/2014) di Esperto in Gestione dell'Energia; c. al punto 7.4, pag 15 del disciplinare è ulteriormente indicato: il requisito relativo alla certificazione EGE nel settore civile è posseduto dal professionista della struttura

operativa di cui alla figura n. 5 "Responsabile della progettazione Termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM"; si chiede se:

- 1) sia possibile proporre per la figura un professionista munito della certificazione di cui al punto b) che precede relativa al settore industriale
- 2) sia possibile proporre due distinte figure per rispondere ai requisiti richiesti, una con la qualifica di EGE, l'altra con la qualifica di Esperto CAM con qualifiche di LEED/BREEAM/WELL.

Risposta 13

Relativamente alla figura n.5 "Responsabile della progettazione Termotecnica, delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM" di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti del gruppo di lavoro" è richiesto che lo stesso sia un professionista in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni ed abilitato all'esercizio della professione, in possesso della certificazione, di cui alla UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato (rif. D.lgs. 192/2005, D.legs.115/2008, D.lgs. 102/2014) di Esperto in Gestione dell'Energia. Vista la natura specifica dell'affidamento, la certificazione richiesta è quella relativa al settore civile, come specificato al paragrafo 7.4.

Come sopra indicato, non è richiesto che la suddetta figura dimostri il possesso di ulteriori qualifiche (Leed/Breeam/etc..), pur essendo raccomandabile la più completa rispondenza del profilo individuato alle attività oggetto della prestazione, pertanto, nell'eventualità in cui venissero indicate due figure, dovrebbero essere entrambe in possesso di tutti i requisiti sopra esposti. Si precisa altresì che il professionista "Responsabile della progettazione Termotecnica, delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM" potrà essere coadiuvato nella gestione delle proprie attività da altri professionisti in qualità di collaboratori.

Quesito 14

Chiedo gentilmente conferma della scadenza del 20/06/2020.

Risposta 14

Si conferma il termine di presentazione delle offerte fissato al giorno 20/06/2020 ore 12:00.

Quesito 15

- 1) **Relativamente ai professionisti indicati al capitolo 7.1, si chiede se i responsabili della progettazione delle categorie indicate come principali (E.22 ed S.03) debbano essere appartenenti all'organizzazione della mandataria, o possano anche essere professionisti appartenenti alle mandanti, ferma restando l'esecuzione delle relative prestazioni in misura maggioritaria da parte della mandataria.**

- 2) **Si chiede se l'adeguamento sismico della struttura debba raggiungere il coefficiente di miglioramento minimo previsto dalla norma oppure un livello superiore a questo.**

Risposta 15

- 1) *Come specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.1, nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti di servizio indicate nella domanda di partecipazione, pertanto, con riferimento ai professionisti responsabili della progettazione relativa alle categorie principali (E22, S03), in caso di raggruppamento orizzontale o misto per sub-aggregazione orizzontale, fermo restando il possesso dei requisiti e l'esecuzione delle relative prestazioni in misura maggioritaria da parte della mandataria, è possibile che i suddetti professionisti possano appartenere all'organizzazione di una mandante. In caso, invece, di raggruppamento verticale "puro", ciascun componente deve possedere i requisiti relativi alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni principali in toto, ragione per cui i relativi responsabili devono essere interni all'organizzazione della stessa.*
- 2) *Con riferimento all'adeguamento sismico della struttura, è atteso che il progettista raggiunga il massimo incremento di coefficiente possibile, nell'ambito delle risorse disponibili da quadro economico, fermo restando che, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, si debba raggiungere almeno l'incremento di coefficiente minimo previsto dalla norma.*

Quesito 16

- 1) **Con la presente la scrivente società richiede chiarimento in merito ai requisiti relativi alla figura n°5 "professionista Responsabile della progettazione termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM". Per questa figura, viene infatti richiesta l'iscrizione all'Albo Professionale da più di 10 anni (pagg. 11-12 del Disciplinare di Gara) e tale requisito risulta anomalo. Va infatti tenuto conto che la disciplina della sostenibilità ambientale ed efficienza energetica di cui al DM 11/10/17 "Criteri Ambientali Minimi" richiamata più volte nello stesso Disciplinare di Gara, è stata introdotta, con le relative figure specializzate e qualificate in tema, solamente con il DM 24/12/2015. Inoltre, allo stesso modo, va evidenziato che anche la disciplina che regola la certificazione e l'accreditamento degli EGE è di recente applicazione. In particolare "lo schema di certificazione ed accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339 in materia di Esperti in Gestione dell'Energia" redatto ai sensi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DL n. 102 del 2014, è stato approvato solo il 12 maggio 2015, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Tutto ciò considerato, tenuto**

conto quindi della sostanziale giovane età dei decreti summenzionati e della recente creazione degli albo degli EGE, nell'ottica di garantire la più ampia partecipazione al bando di gara, si richiede per la figura di cui a pag 11 n°5 "professionista Responsabile della progettazione termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM" di rimodulare la limitazione in tema di anzianità professionale rimuovendo il requisito di iscrizione all'ordine da almeno 10 anni. Il tutto ferma restando la necessità di dimostrare adeguata e qualificata esperienza del professionista stesso, da documentarsi tramite CV che evidenzia l'esperienza in tema di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica acquisita nello svolgimento di servizi simili.

- 2) Si riporta quanto indicato nel disciplinare di gara a pag 43, "Ai fini della determinazione del coefficiente Ci, relativo all'elemento di valutazione C della tabella dei criteri di valutazione sopra riportata, la commissione, una volta determinato il maggior numero di certificati presentati da ciascun concorrente, attribuirà il coefficiente 1 al concorrente con il maggior numero di certificati in corso di validità presentati e, di conseguenza, riparametrerà tutti i coefficienti relativi agli altri concorrenti". Poiché il disciplinare di Gara fa riferimento al numero di certificati posseduti, si chiede se nel caso di professionista all'interno del gruppo di lavoro in possesso di più certificati (tutti rispondenti ai requisiti di cui al criterio C) possa vantarli tutti per accrescere il numero di certificati totali presentati dal concorrente.

Risposta 16.

- 1) *Con riferimento alla figura n°5, "Responsabile della progettazione termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM", è richiesto che lo stesso sia un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale da 10 anni e in possesso certificazione, di cui alla UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato (rif. D.lgs. 192/2005, D.lgs.115/2008, D.lgs. 102/2014) di Esperto in Gestione dell'Energia nel settore civile. Tuttavia non è richiesto che la suddetta certificazione sia posseduta da 10 anni, né che si abbia esperienza decennale nell'applicazione dei "Criteri Ambientali Minimi". Si evidenzia altresì che le tematiche relative alla progettazione termotecnica e alla sostenibilità ambientale sono ampiamente oggetto di attenzione già da molti anni prima dell'introduzione della normativa specifica riferita ai CAM, così come la disciplina relativa all'efficientamento energetico è ben precedente all'introduzione della certificazione EGE. Pertanto, si ritiene che il requisito richiesto dal Disciplinare di gara non sia in alcun modo lesivo del favor participationis, fermo restando, inoltre, che il professionista "Responsabile della progettazione termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM" potrà essere coadiuvato nella sua attività dai collaboratori che riterrà necessari. Quanto alla dimostrazione di adeguata esperienza professionale acquisita nello svolgimento di servizi simili, si precisa che la stessa viene valutata nell'ambito delle schede del "criterio A – Adeguatezza dell'operatore economico"*

dell'offerta tecnica e della relazione metodologica (criterio B) laddove è richiesto di illustrare l' adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale ed al ruolo ricoperto nell'ambito della struttura tecnico-organizzativa dedicata all'espletamento del servizio, la relativa formazione, e le principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.

- 2) *In riferimento al criterio di valutazione "C - Esperienza del concorrente, sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici", concorrono al punteggio tutti i certificati conformi ai requisiti prescritti in corso di validità anche se posseduti dal medesimo soggetto.*

Quesito 17

Relativamente alla figura del geologo, si chiede se questi possa essere un professionista iscritto all'albo dei geologi con esperienza di studi geologici e geotecnici, pur essendo in origine laureato in ingegneria.

Risposta 17

Relativamente alla figura del geologo, il Disciplinare di gara richiede che sia un professionista regolarmente abilitato e iscritto all'albo professionale dei geologi da almeno 5 anni. Il suddetto professionista può anche essere laureato in ingegneria purchè in possesso dei requisiti sopra esposti.

Quesito 18

Si chiede conferma che per la partecipazione alla procedura di gara sia sufficiente l'iscrizione al MEPA come riportato a pag. 4 del disciplinare e non vi sia obbligo di abilitazione preventiva al sistema.

Risposta 18

Come indicato ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 del Disciplinare di gara, ai fini della partecipazione alla procedura è necessaria la previa registrazione al "Sistema" con le modalità e in conformità alle indicazioni rese nei succitati paragrafi del Disciplinare. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo e, con essa, viene rilasciata una user-id e una password (Account). L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Quesito 19

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) **nella domanda di partecipazione devono essere allegati solo i Cv dei professionisti relativi alle figure n. 8, 10 e 11 di cui al paragrafo 7.1 del Disciplinare di Gara o possono essere allegati i Cv di tutti i professionisti richiesti?**
- 2) **la figura professionale del Responsabile della Progettazione Acustica deve essere iscritto ad un Albo Professionale a pena di esclusione o è sufficiente che**

sia in possesso di Laurea in Ingegneria e abbia comprovata esperienza di oltre 10 anni?

- 3) Nell'Allegato 7 "Requisiti Speciali", per ciascun servizio dichiarato, chiedete di inserire l'importo globale dei lavori e nelle altre due colonne chiedete di inserire l'importo dei servizi per ciascuna Categoria. Il Disciplinare di Gara non richiede in alcun punto di dichiarare l'importo della parcella ma solo l'importo dei lavori per ciascuna Categoria. Chiedo pertanto di ricevere informazioni in merito alla compilazione dell'Allegato 7.

Risposta 19

- 1) *Il breve Curriculum Vitae da allegare alla Domanda di partecipazione, come indicato al paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, è funzionale all'attestazione del requisito di partecipazione di idoneità professionale relativo alla comprovata esperienza delle figure nn. 8, 10 e 11 del gruppo di lavoro ed è, pertanto, riferito alle sole specifiche figure indicate. Si precisa che i succitati CV sono finalizzati esclusivamente alla verifica della sussistenza o meno della dichiarazione relativa al requisito di esperienza richiesto dal Disciplinare di gara e non saranno oggetto di una "valutazione discrezionale qualitativa" generale.*
- 2) *Con riferimento alla figura del "Responsabile della progettazione acustica", come esplicitamente indicato al paragrafo 7.1 "Requisiti del gruppo di lavoro" è richiesto che lo stesso sia un professionista in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni ed abilitato all'esercizio della professione.*
- 3) *L'allegato VII "Requisiti speciali" ha lo scopo di fornire uno schema di riferimento per rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. d) ed e) del Disciplinare di gara, lo stesso potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integrante dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all'interno della Parte IV lettera C, punto 1b e, pertanto, deve essere compilato per le parti ritenute necessarie ed, eventualmente, integrato/adattato alle singole specificità.*

Quesito 20

Si richiedo i seguenti chiarimenti:

- 1) **si chiede se il documento "Offerta per la Gestione Informativa" di cui alla normativa UNI 11337-6 indicata a pag. 35 del Disciplinare (sez. B1) vada caricata come un allegato separato o se faccia parte delle 25 pagine del "Criterio B"**
- 2) **si chiede se sia possibile avere alcune indicazioni rispetto al progetto degli esterni indicato a pag. 5 del Capitolato Tecnico-Descrittivo da recepire in fase di progettazione definitiva ed esecutiva**

- 3) si chiede quale sarà il materiale a disposizione dell'aggiudicatario per quanto riguarda il rilievo dello stato di fatto - rilievo classico 2d, nuvola di punti, modello BIM dell'esistente, etc.
- 4) si chiede se sia possibile avere le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza indicate a pag. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Risposta 20

- 1) *Il documento "Offerta per la gestione informativa" di cui alla normativa UNI11337-6 viene redatto dall'operatore concorrente in fase di gara. Nello specifico, lo stesso deve essere integrato nell'ambito della relazione "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" alla sezione B1 "Criteri e metodologie per svolgimento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica (in modalità BIM)", di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, laddove è richiesto al concorrente di descrivere il processo di gestione della progettazione in modalità BIM e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i metodi di elaborazione, l'Hardware in possesso della propria struttura, i software utilizzati, le restituzioni grafiche, l'integrazione tra le diverse discipline, l'organizzazione del gruppo di lavoro, le possibilità d'interazione e implementazione del modello, i livelli di dettaglio geometrici e informativi, le modalità di condivisione dei documenti, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita e tutte le informazioni necessarie con riferimento a quanto indicato nel Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica".*
- 2) *Il progetto dell'area pertinenziale esterna è stato affidato ad altro operatore congiuntamente alle aree pertinenti dei padiglioni 14, 15, 17 e 18 al fine di garantire visione e sviluppo omogeneo delle aree comuni soprattutto in riferimento alla progettazione degli impianti "condivisi" quali la rete idrica esterna, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere e l'impianto elettrico di illuminazione esterna, nonché la definizione progettuale delle aree da destinare a verde, viabilità interna e parcheggi. La scelta di una gestione contestuale, separata dagli affidamenti degli interventi sui singoli padiglioni, delle aree di pertinenza esterna risponde, altresì, all'esigenza di garantire uniformità nelle scelte progettuali relative alle finiture (pavimentazioni, sistemi illuminanti, etc..) in conformità al vincolo areale insistente sul compendio nel suo complesso. Attualmente il servizio è in corso di esecuzione, ma tutti gli elaborati progettuali, verificati e adeguati sulla base delle prescrizioni fornite dalla Soprintendenza competente, saranno disponibili al momento dell'avvio del presente servizio.*
- 3) *Con riferimento allo stato di fatto, verrà fornito all'operatore aggiudicatario, oltre al rilievo digitale bidimensionale, il modello BIM tridimensionale del rilievo dell'esistente. Si precisa il progettista affidatario avrà l'onere di verificare e fare propria la documentazione fornita.*
- 4) *Allo stato attuale, come specificato nel Capitolato tecnico prestazionale, sono stati svolti con la Soprintendenza competente incontri preliminari funzionali all'inquadramento delle*

scelte progettuali riportate nel progetto di fattibilità tecnico economica. In merito, come riportato nel Capitolato, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, il progettista dovrà operare nella logica della compatibilità delle scelte con la conformazione formale-tipologica originaria dell'immobile, per quanto possibile in relazione alle esigenze distributive e funzionali specificate nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché nel rispetto della scansione ritmica e dei rapporti tra i pieni ed i vuoti delle facciate esterne. Si precisa altresì che ulteriori e specifiche prescrizioni verranno fornite direttamente al progettista nel corso dell'iter progettuale a farsi e che rientra tra le attività oggetto di affidamento l'acquisizione dei relativi pareri da parte degli Enti preposti.

Quesito 21

Si chiede se nel DGUE Parte IV lettera C, punto 1b, devono essere indicati solo gli importi dei lavori per ciascuna Categoria richiesta nel Disciplinare di Gara o anche l'importo dei servizi (parcella). Nel caso in cui sia richiesto anche l'importo dei servizi (parcella), chiedo se dobbiamo indicare l'onorario aggiudicato calcolato sullo sconto della base d'asta o se debba essere indicato l'importo effettivamente percepito a conclusione del servizio.

Risposta 21

Con riferimento ai requisiti di partecipazione tecnico professionali di cui al paragrafo 7.3 lett. d) ed e) del Disciplinare di gara, relativamente ai quali il concorrente deve compilare adeguatamente la Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE nonché la "Tabella di riepilogo dei requisiti professionali" disponibile tra gli allegati di gara, si precisa che gli stessi fanno riferimento all'avvenuto espletamento di servizi relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ciascuna classe e categoria, non inferiore ad una determinata percentuale, indicata nel Disciplinare di gara, dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Pertanto, trattandosi di un "confronto" tra importo lavori, non è necessario che venga indicato l'importo del servizio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti suddetti.

Quesito 22

A pagina 35 del Disciplinare di Gara, al paragrafo "Sez.B1 Criteri e metodologie per svolgimento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica (in modalità BIM)", viene richiesta la "redazione del documento "Offerta per la Gestione Informativa" di cui alla normativa UNI 11337-6". Si chiede di specificare se si intende che il concorrente deve compilare il documento "All.IX_BIM_SM_Progettazione" dando puntuale risposta alle richieste contenute all'interno del citato documento. Nel caso di risposta affermativa, si chiede se risulta possibile mettere a disposizione il documento "All.IX_BIM_SM_Progettazione" in formato editabile per provvedere alla sua compilazione, o in alternativa, dove si ritiene il concorrente debba dare risposta alle richieste contenute all'interno dell' All.IX.

Risposta 22

Il documento “Offerta per la gestione informativa” di cui alla normativa UNI11337-6 deve essere integrato nell’ambito della relazione “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” alla sezione B1 “Criteri e metodologie per svolgimento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva architettonica, strutturale e impiantistica (in modalità BIM)”, di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, laddove è richiesto al concorrente di descrivere il processo di gestione della progettazione in modalità BIM e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i metodi di elaborazione, l’Hardware in possesso della propria struttura, i software utilizzati, le restituzioni grafiche, l’integrazione tra le diverse discipline, l’organizzazione del gruppo di lavoro, le possibilità d’interazione e implementazione del modello, i livelli di dettaglio geometrici e informativi, le modalità di condivisione dei documenti, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita e tutte le informazioni ritenute dal concorrente utili con riferimento a quanto indicato nel Capitolato “BIMSM - Specifica Metodologica”. Non è richiesto, quindi, che il concorrente dia una risposta puntuale a quanto indicato del documento “BIMSM - Specifica Metodologica”, ma che indichi quanto ritenuto necessario al fine di descrivere in modo esaustivo la propria gestione delle attività a farsi.

Quesito 23

Con riferimento alla previsione di cui a pag. 11 Disciplinare di Gara, si chiede cortesemente di chiarire per quali figure sia necessario il possesso della Laurea in Architettura o Ingegneria Civile nonché l’iscrizione da oltre 10 anni all’albo, considerato che pare un refuso la prescrizione dell’obbligo di tale titolo di studio per tutte le prime 9 figure (tra cui, ad esempio, il Responsabile Progettazione Impiantistica, il Responsabile Progettazione Antincendio ecc).

Risposta 23

Come indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.1 “Requisiti del gruppo di lavoro”, per quanto riguarda le prime nove figure (da n. 1 a n. 9), i professionisti individuati dovranno essere in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni ed abilitati all’esercizio della professione. Nello specifico, trattandosi di immobile vincolato, le figure n. 2 e n. 8 devono essere in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, abilitate e iscritte nel relativo Albo Professionale da almeno 10 anni.

Quesito 24

Si pongono i seguenti quesiti:

- 1) in riferimento al criterio A dell’offerta tecnica, chiedo se per il massimo di 2 elaborati A3 si intendano 2 facciate o 2 pagine (4 facciate)**

- 2) in riferimento ai requisiti di punta, chiedo se entrambi i servizi di punta devono avere un importo non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori o se la somma dei due servizi di punta deve coprire lo 0,80 dell'importo stimato dei lavori.

Risposta 24

- 1) *Con riferimento al criterio A dell'offerta tecnica, ciascuna scheda A1, A2, A3 potrà essere accompagnata da un massimo di 2 elaborati in formato A3 da intendersi come 2 "tavole" contenenti disegni, fotografie, grafici, etc.. ritenuti utili alla comprensione dei servizi svolti e, pertanto, corrispondenti ad un totale di n. 2 facciate.*
- 2) *Per quanto attiene i servizi di punta di cui al paragrafo 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara, l'importo del requisito richiesto per ciascuna classe e categoria è da intendersi come importo totale dei lavori cui fanno riferimento i due servizi svolti.*

Quesito 25

In merito a quanto indicato nel disciplinare di gara a pag 41, "criterio c) Esperienza del concorrente sugli aspetti energetici e ambientali", si rileva che Itaca e CasaClima al momento non prevedono esperti certificati da organismo di valutazione della conformità secondo la norma ISO/IEC 17024. Ciò detto, si chiede se i professionisti accreditati CasaClima o Itaca contribuiscono effettivamente al raggiungimento del punteggio sebbene non accreditati ai sensi della ISO/IEC 14027.

Risposta 25

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 18.1 lett c) del Disciplinare di gara, che riporta quanto al punto 2.6.1. dell'allegato del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, "viene attribuito un punteggio premiante pari a massimo 5 punti se la proposta è redatta da un professionista, o da una struttura all'interno della quale siano presenti professionisti, esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/TEC 17024 o equivalente che applicano uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (Leed, Breeam, Itaca, Casaclima, etc..)". Come sopra indicato, per soddisfare il requisito richiesto è necessario che i professionisti siano in possesso di una certificazione conforme alla norma ISO/TEC 17024 o equivalente, pertanto, il solo essere accreditati al protocollo CasaClima o Itaca, se non conformi alla suddetta norma o a norma equivalente, non è sufficiente per l'attribuzione del punteggio premiante.

Quesito 26

Come indicato in fase di sopralluogo, chiedo di poterci fornire la planimetria generale del complesso edilizio all'interno del quale è compreso il Padiglione 16.

Risposta 26

Il documento richiesto è stato messo a disposizione di tutti i partecipanti nella documentazione di gara. In merito è stato dato apposito comunicato visibile a tutti.

Quesito 27

1. Nella relazione generale del PFTE rileviamo quanto segue:

- a pag. 8 si legge: 5.1 Descrizione del fabbricato

.....*Omissis* L'edificio è privo di ascensori e di impianti di sollevamento di alcun tipo.

- a pag. 18 si legge: 6.2 Accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche

Il padiglione 16 ha tre livelli fuori terra oltre ad un piano seminterrato, con quattro blocchi scala corredati di ascensore, che collegano verticalmente i solo piani fuori terra, a partire dal piano rialzato.

Avendo condotto una visita parziale all'edificio, si chiede di confermare l'assenza di ascensori (come anche indicato a pag 8 del Capitolato tecnico prestazionale).

2. Il PFTE prevede gli investimenti ma non fornisce un cronoprogramma complessivo previsionale dell'iniziativa, necessario per stimare l'impegno di personale in fase di realizzazione delle opere. Chiediamo di conoscere quali siano i tempi previsti al di là dei tempi della progettazione stabiliti di 120 gg.

3. Chiediamo se la validità della cauzione provvisoria debba essere di 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta (pag. 40 del Capitolato tecnico prestazionale, pagg. 17 e 18 del disciplinare) o 240 gg (pag. 42 del Capitolato tecnico prestazionale)?

4. Il capitolato tecnico prestazionale recita:

- a pag. 14: si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni accessorie:

tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello stato di fatto sia degli edifici oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

rimangono in capo al progettista tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per i rilievi strutturali, ulteriori prove e verifiche in situ e in laboratorio, in aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 7.1, al fine di accertare la consistenza geometrica e materica degli elementi strutturali e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato di fatto;

- a pag. 16 si legge: 7.1 Attività preliminari alla progettazione

L'appalto comprende l'espletamento di tutte le attività professionali preliminari alla progettazione consistenti, a titolo indicativo e non esaustivo, in rilievi, ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche e valutazioni.

Qualora l'Aggiudicatario ritenga necessario, per l'elaborazione dei due livelli di progettazione, l'esecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali impiegati nella costruzione dell'Edificio e simili ulteriori indagini dovrà predisporre una analitica richiesta alla Stazione Appaltante con l'indicazione: dello specifico Accertamento richiesto e delle ragioni della richiesta; del relativo Capitolato Tecnico per l'esecuzione dell'Accertamento richiesto con la specifica indicazione degli esiti che si intende acquisire; della ubicazione fisica del luogo ove eseguire l'Accertamento.

Considerato che non sono disponibili in fase di gara informazioni dettagliate sulle indagini eseguite con la posizione dei saggi effettuati e relativi risultati, si ritiene che per evitare il rischio di stime non attendibili sarebbe preferibile che l'onere delle eventuali ulteriori indagini e prove fosse escluso dalla parcella ed a carico dell'amministrazione a valle della procedura concordata di cui al punto 7.1. si chiede se tale interpretazione possa essere adottata.

- 5. Con riferimento all'articolo 65 del decreto legge nr. 34 del 19/05/2020 circa l'esonero temporaneo dei contributi ANAC si chiede conferma che il pagamento per partecipare alla gara non sia dovuto.**

Risposta 28

- 1. Allo stato attuale l'immobile si presenta privo di ascensori, come indicato nella descrizione dello stato di fatto di cui al paragrafo 5 della Relazione generale allegata al PFTE. Il progetto di fattibilità tecnico economica, invece, prevede l'inserimento di ascensori per il collegamento verticale dei diversi livelli, come riportato al paragrafo 6.2 relativo alla descrizione della proposta progettuale della Relazione generale allegata al PFTE.*
- 2. Per quanto attiene le tempistiche ipotizzate per la realizzazione del progetto a base di gara, è stato messo a disposizione di tutti i partecipanti, nella documentazione di gara, un cronoprogramma di massima, rispetto al quale si precisa che i tempi stimati per le approvazioni da parte di Enti/Amministrazioni esterne, nonché le tempistiche relative all'espletamento delle operazioni di gara per la selezione dell'operatore economico esecutore e quelle di esecuzione stessa dei lavori sono indicative e suscettibili di variazioni e che le stesse non sono da ritenersi vincolanti per la S.A.*
- 3. Con riferimento alla durata della validità della cauzione provvisoria, si conferma il termine minimo di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Il diverso termine di cui a pag. 42 del Capitolato tecnico prestazionale è da intendersi come rifiuto.*
- 4. Con riferimento alle indagini e prove effettuate a supporto della verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato, è stato messo a disposizione di tutti i partecipanti, nella documentazione di gara, il documento "Relazione di sintesi della fase conoscitiva" contenente la descrizione delle indagini e prove effettuate al fine di fornire un quadro*

più dettagliato delle attività svolte. Tuttavia, come specificato nei documenti di gara, le attività a carico dell'operatore economico aggiudicatario della presente procedura comprendono, qualora ritenuto dallo stesso necessario, ulteriori prove e indagini strumentali in situ e in laboratorio finalizzate all'acquisizione di informazioni utili alle successive fasi progettuali.

5. *Con riferimento all'esonero temporaneo del versamento del contributo ANAC, si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, lo stesso si applica al pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, quindi, alle procedure di gara indette a partire dal 19/05/2020. La procedura in oggetto è stata indetta prima dell'entrata in vigore del decreto, pertanto, il contributo è regolarmente dovuto.*

Quesito 29

Si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

- 1) **Il disciplinare di gara richiede la registrazione al portale MEPA di ciascun partecipante, si evince che non è obbligatoria l'abilitazione al sistema degli operatori economici, siano essi singoli o mandanti in un raggruppamento costituito o costituendo, per poter partecipare alla gara ed inviare l'offerta. E' corretta l'interpretazione?**
- 2) **La pagina di documentazione richiesta ai partecipanti tramite il sistema MEPA è composta da 20 dichiarazioni amministrative (tra obbligatorie e facoltative). Al passo 6 della procedura il portale visualizza un unico campo attivo per ciascun operatore denominato "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva per (A,2,9)" i cui numeri tra parentesi sono incongruenti rispetto alle modalità di risposta richieste dal portale stesso nella pagina sopra citata. Si chiede pertanto se tutta la documentazione deve essere inserita in quell'unico campo e con quali modalità.**
- 3) **Nella documentazione di gara, il sistema MEPA mette a disposizione due modelli f23, uno per la domanda di partecipazione e uno per l'offerta. Il disciplinare di gara prevede un unico bollo. E' un refuso o devono essere pagati due F23? Si segnala a tal proposito che i modelli a disposizione sono precompilati al punto 4, nel campo in cui, secondo il disciplinare, dovrebbero esserci i dati identificativi del concorrente. Inoltre il codice W1QVHY indicato nel disciplinare non è compatibile con il campo 6 del modello F23 che è già precompilato con il codice TUE. Si richiedono chiarimenti in merito.**

Risposta 29

- 1) *Come riportato dal Disciplinare di gara al paragrafo 1.1, 1.2, 1.3, per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore*

economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una user-id e una password ("account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

- 2) A sistema è stato creato un campo specifico per ciascun documento richiesto da caricare da parte del partecipante singolo o raggruppato, pertanto, ciascun allegato amministrativo/tecnico/economico deve essere caricato nella relativa sezione ad eccezione della documentazione indicata come facoltativa da caricare solo se pertinente.*
- 3) Per la partecipazione alla procedura di gara è dovuto il pagamento di due imposte di bollo: una per la domanda di partecipazione e una per l'offerta economica, come da modelli F23 precompilati inseriti a sistema. I dati relativi al concorrente possono essere inseriti al campo 5, mentre al campo 6 va correttamente inserito il codice ufficio "TUE". Il codice W1QVHY fa invece riferimento al codice IPA utilizzato per i pagamenti elettronici.*

Quesito 30

Con la presente si chiede se il professionista che si occuperà degli aspetti energetici ed ambientali degli edifici con attestazioni rilasciate secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 può essere un consulente del R.T.P. senza qualificarlo come mandante?

Risposta 30

Al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara "Requisiti del gruppo di lavoro" è richiesta la presenza di un n.1 professionista Responsabile della progettazione Termotecnica e delle prestazioni ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni e abilitato all'esercizio della professione, con certificazione di cui alla UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato (rif. D.lgs. 192/2005, D.lgs.115/2008, D.lgs. 102/2014) di Esperto in Gestione dell'Energia nel settore civile.

Tale professionista deve essere inserito nella struttura minima di partecipazione alla gara. Pertanto, nel caso di RTP, il suddetto professionista deve essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovendo comunque essere responsabile

delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alla specifica materia, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata dal raggruppamento nella domanda di partecipazione.

Con riferimento, altresì, al criterio di valutazione "c" dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1 lett. c) per il quale, in relazione al punto 2.6.1. dell'allegato del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, viene attribuito un punteggio premiante pari a massimo 5 punti se la proposta è redatta da un professionista, o da una struttura all'interno della quale siano presenti professionisti, esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/TEC 17024 o equivalente che applicano uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (Leed, Breeam, Itaca, Casaclima, etc..), per poter essere validi, i certificati devono essere posseduti da professionisti inseriti nella struttura che redigerà la proposta progettuale e, pertanto, vale quanto già indicato sopra.

Quesito 31

Per quanto riguarda l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e sull'offerta economica da pagare con F23, si chiede di chiarire il codice dell'ufficio territorialmente competente da inserire nel campo 6. Nel disciplinare al punto 15.1 (pag. 25) viene indicato il codice W1QVHY di cui però non abbiamo avuto riscontro nella tabella codici dell'Agenzia delle Entrate che in genere sono composti da una lettera e da due numeri. Abbiamo trovato nell'elenco codici dell'Agenzia dell'Entrate il codice J10 - Agenzia del Demanio –Direzione Puglia e Basilicata. Si chiede di confermare se è questo il codice da inserire nel campo 6 dei due F23.

Risposta 31

Per la partecipazione alla procedura di gara è dovuto il pagamento di due imposte di bollo: una per la domanda di partecipazione e una per l'offerta economica, come da modelli F23 precompilati inseriti a sistema. I dati relativi al concorrente vanno inseriti al campo 5, mentre al campo 6 va inserito il codice ufficio "TUE". Il codice W1QVHY fa invece riferimento al codice IPA utilizzato per i pagamenti elettronici.